



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

SECONDA SEZIONE CIVILE

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Peluso, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 luglio 2024, la seguente:

SENTENZA DI OMOLOGA *ex art. 70 C.C.I.I.*

Con ricorso depositato in data 3 maggio 2024, i sig.ri **MARINO GIANNI** (C.F. MRNGNN80P01F839I), nato a Napoli il 1.9.1980, e la signora **PUNZO ANTONIETTA** (C.F. PNZNNT86A47C495P), nata a Cercola (NA), il 7.1.1986, residenti in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Cannello n. 13, rappresentati e difesi dall'Avv.to Maria Viscardi, giusta procura in atti, con l'ausilio dell'OCC Avv.to Angela Ambrosio, hanno richiesto l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con decreto dell'8 maggio 2024 il Giudice dava avvio al procedimento, sospendendo su richiesta degli istanti il divieto di azioni esecutive e cautelari sul relativo patrimonio, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione (se non previamente autorizzati) e la sospensione della procedura esecutiva avente RGE 153/2020 pendente presso il Tribunale di Nola.

All'udienza del 18 giugno 2024, attese le osservazioni da parte di BNL e la necessità di precisare gli importi previsti dal piano in ordine alla determinazione dei compensi del



custode e professionista delegato, il Giudice rinviava all'udienza del 2 luglio 2024, onde consentire al creditore di fornire le precisazioni necessarie e al Gestore di modificare il piano.

All'udienza del 2 luglio il Giudice, preso atto delle precisazioni ulteriormente intervenute, si riservava per la decisione.

Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.

1. QUALITÀ DI CONSUMATORI E CARATTERE FAMILIARE DELLA PROCEDURA

I ricorrenti sono entrambi qualificabili come "consumatori" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) C.C.I., dal momento che nell'assunzione delle obbligazioni hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il Tribunale ritiene che possa essere considerato "consumatore" il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.

Non vi è dubbio che il sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia stato determinato dall'assunzione di obbligazioni assunte per soddisfare esigenze di carattere familiare (pertanto, estranee ad attività a carattere imprenditoriale).

Peraltro, la procedura in esame dev'essere qualificata come procedura familiare, ai sensi dell'art. 66, comma I, C.C.I., in base al quale "*i membri della stessa famiglia possono presentare unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*".

In tal caso, il carattere familiare della procedura è dato dall'origine comune del sovraindebitamento, ossia dalla stipula del contratto di mutuo fondiario nel 2008 e dalle difficoltà lavorative di Marino Gianni, unico soggetto lavoratore, attese le precarie condizioni della moglie, Punzo Antonietta, che dal 2017 è stata riconosciuta come invalida.

2. CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

È, parimenti, ricorrente il requisito del sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I., quale lo stato di crisi o insolvenza del consumatore.

Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati



rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità alle stesse.

I ricorrenti versano entrambi in situazione di sovraindebitamento, dal momento che, in ragione della consistenza del patrimonio dei ricorrenti, appare evidente l'inadeguatezza delle componenti di attivo dei ricorrenti a far fronte alle obbligazioni da onorare in futuro.

Con particolare riferimento alle cause che hanno determinato tale condizione, la relazione particolareggiata dell'O.C.C. le individua in *"l'aumento nel corso del tempo dei componenti del nucleo familiare (la presenza di tre figli), con il conseguente incremento delle spese familiari, in uno con la condizione lavorativa sempre instabile e precaria del signor Marino Gianni. Dall'esame della documentazione suddetta si evidenziano redditi percepiti dal signor Marino sempre esigui ed incostanti, lunghi periodi di disoccupazione (2008 - 2009), periodi di percepimento NASPI (2020, 2021, 2022). Tali circostanze, a cui si aggiunge la precaria condizione di salute della signora Punzo, conclamata nel 2017 con il riconoscimento dell'invalidità, hanno determinato, purtroppo, il progressivo e ineluttabile, tracollo economico familiare, nonostante un tenore di vita morigerato e modesto, e la riduzione, al minimo, delle spese di sostentamento"*.

Pertanto, la condizione di sovraindebitamento risulta determinata da plurimi fattori, tra cui non può non darsi particolare rilievo alle difficoltà lavorative del Sig. Marino e alle problematiche di salute della Sig.ra Punzo, la quale, come da documentazione in atti, ha avuto il riconoscimento di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%.

Tali circostanze hanno determinato la difficoltà di adempiere con regolarità al pagamento delle rate del mutuo fondiario.

3. ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EX ART. 69 C.C.I.I.

Le predette circostanze vanno ad escludere che lo stato di sovraindebitamento degli stessi sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, come espressamente richiesto dall'art. 69 C.C.I.I.

Occorre, peraltro, porre in rilievo che l'art. 69, comma I, nella parte in cui esclude l'accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode,



non possa essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 bis co. 1 TUB, benché tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II dell'art. 69 C.C.I.I.

Ed invero, questo Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento della giurisprudenza di merito in base al quale *"per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dal comportamento dell'ente finanziatore, in particolar modo ove rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Nell'ipotesi in cui l'istituto di credito non svolga una puntuale e doverosa valutazione, come richiesta dall'art. 124-bis TUB, il soggetto finanziatore concorre in modo determinante nella causazione dello stato di sovraindebitamento del debitore, producendo come effetto una riduzione del grado di colpa eventualmente a carico di quest'ultimo"* (in tal senso, Tribunale di Torino, 31.05.2023).

In relazione alla valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto bancario che ha erogato il credito, come da relazione del Gestore della Crisi, appare opportuno rilevare che al momento della stipula del contratto di mutuo fondiario per l'acquisto dell'immobile adibito a dimora familiare, sito in Casalnuovo, l'istituto mutuante UCB in data 17 giugno 2008 erogava l'importo di € 110.000, da restituire in quarant'anni con rata mensile dall'iniziale importo di € 567,35. Il prezzo convenuto per l'acquisto dell'appartamento risultava pari ad € 120.000,00 e, dunque, l'importo erogato risulta superiore al limite dell'80% prescritto dall'art. 38 TUB. Inoltre, l'OCC evidenzia che *"dall'estratto contributivo INPS del signor Marino, risulta che, nell'anno di erogazione del mutuo, lo stesso percepiva un reddito annuo di € 11.936,00, pari ad un reddito mensile di circa € 994,66. Tale reddito lavorativo (che ha sempre rappresentato l'unica entrata familiare, come detto), non pare che derivasse da un contratto a tempo indeterminato. Nel periodo immediatamente precedente l'erogazione del mutuo (anno 2007) lo stesso Marino risulta aver percepito redditi ancora più esigui, instabili e precari (con lavori part-time) per complessivi € 10.935,00. Il nucleo familiare nel 2008 era già formato da 4 elementi, e la signora Punzo non risultava percepire alcun reddito. Nel caso di specie, dunque, può dirsi che per l'erogazione del mutuo nel 2008 l'istituto di credito non abbia tenuto conto del flusso di reddito incerto ed esiguo del signor Marino, del fatto che la signora Punzo non percepisce alcun reddito, nonché della mancanza di altri fonti di reddito alternative, né risulta sia stata richiesta alcuna altra forma di garanzia: nello specifico, a fronte di entrate familiari nel 2008 pari a complessivi € 994,66 mensili (come documentate dagli allegati al ricorso), la rata del mutuo pari ad € 567,35*



(corrispondente ad oltre la metà del reddito disponibile!!) risultava evidentemente eccessiva per un nucleo familiare allora composto da quattro persone, che avrebbero dovuto sostenersi con un residuo di € 427,31, importo sicuramente insufficiente ad assicurare un dignitoso sostentamento ai richiedenti. Dunque può ritenersi che l'istituto mutuante abbia concesso credito agli istanti pur nella consapevolezza della mancata capacità di restituzione dei soggetti finanziati, pertanto può dirsi che lo stesso creditore non abbia adeguatamente valutato il merito creditizio dei debitori".

Alla luce di quanto rappresentato dall'OCC, non può che rilevarsi che gli odierni ricorrenti hanno effettuato il ricorso al credito in un'unica occasione, ossia nel 2008, per l'acquisto dell'abitazione familiare, stipulando un contratto di mutuo con la UCB Banca la quale, nel concedere l'erogazione del mutuo, peraltro in violazione dei limiti di cui all'art. 38 TUB, non ha adeguatamente valutato il merito creditizio.

Il comportamento dell'intermediario finanziario, soggetto in capo al quale sussiste l'esclusivo potere decisionale nella concessione del finanziamento in ragione delle informazioni fornite dai ricorrenti, non può essere ignorato nella valutazione della graduazione della colpa nel sovraindebitamento, specie in considerazione della condizione di asimmetria informativa in cui versano i consumatori (sul punto, in senso conforme, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2023, per il quale "il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio").

Ne consegue che, in ragione di quanto sino ad ora esposto, in capo al Marino e alla Punzo non può essere ascritto alcun profilo di colpa per la causazione dello stato di sovraindebitamento.

Risultano, infine, presenti ed integrate le ulteriori condizioni di ammissibilità espressamente richieste dalla legge, non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I., non essendo i ricorrenti stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

4. SODDISFAZIONE NON INTEGRALE DEL CREDITORE PRIVILEGIATO

Il piano proposto prevede la soddisfazione parziale e dilazionata del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati mobiliari, avendo prestato all'uopo il gestore



l'attestazione richiesta dall'art. 67, comma 4, C.C.I.I.

Più precisamente, l'art. 67, comma 4, C.C.I.I. prevede che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C.”.*

La norma ricalca contenutisticamente quanto già previsto dall'art. 7 L. 3 del 2012, che annoverava tra i presupposti di ammissibilità della procedura il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni su cui insiste la causa di prelazione, in presenza dell'attestazione resa dall'O.C.C., giacché – stante il carattere concorsuale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (sul punto Tribunale di Rimini, 19.04.2018) – la falcidia del creditore privilegiato può intervenire solo in caso di attestata incapienza dei beni del debitore da parte del gestore.

Ne consegue, quindi, che l'ammissibilità del piano che preveda la falcidia del creditore privilegiato risulta espressamente subordinata all'attestazione del professionista in base alla quale il creditore privilegiato non soddisfatto integralmente troverà, in ogni caso, soddisfazione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che *“l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente”* (Cass. civ., Sez. I, 20.12.2016 n. 26328).

Richiamandosi gli orientamenti giurisprudenziali formati sotto la vigenza della l. n. 3 del 2012, il valore di mercato attribuibile al bene su cui insiste la causa di prelazione deve essere considerato quale il valore del bene in caso di procedure di liquidazione giudiziale attivabili dal creditore ipotecario (e, dunque, alla procedura esecutiva individuale), apportando i dovuti correttivi nel caso di procedure esecutive già pendenti (in questo senso, Tribunale Napoli, Sez. III, 08.03.2021, secondo cui *“La valutazione di convenienza della proposta contenuta nel piano del consumatore rispetto*



all'alternativa liquidatoria, nella prospettiva del creditore ipotecario per la cui pretesa sia previsto un parziale declassamento al chirografo, può attuarsi stimando l'immobile oggetto di garanzia secondo parametri obiettivi come quelli dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, sottoponendo i relativi valori ad eventuali correttivi derivanti dalle condizioni di fatto del bene e simulando la vendita di quest'ultimo al primo e al secondo esperimento d'asta (attraverso l'indicazione anche del prezzo minimo), nella consapevolezza per cui solo i valori di prevedibile realizzo del secondo tentativo devono considerarsi realistici in sede liquidatoria e come tali idonei a venire posti a raffronto con la somma prevista nel piano per il creditore ipotecario").

Nel caso in esame, risulta opportuno rammentare che l'immobile sito in Casalnuovo di Napoli risulta sottoposto a procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Nola (RGE 153/2020), dove era stata prevista la vendita dell'immobile, sospesa con decreto della scrivente in data 8 maggio 2024, con prezzo d'asta pari ad € 70.800,00 ed offerta minima ad € 53.100,00.

Il gestore nella propria relazione ha evidenziato che la somma messa a disposizione del creditore ipotecario da parte dei ricorrenti è complessivamente pari ad € 61.415,48, importo maggiore rispetto al valore posto quale offerta minima del prossimo tentativo di vendita forzata pendente dinanzi al Tribunale di Nola (pari ad € 53.100,00), da cui detrarre i costi della relativa procedura esecutiva.

Pertanto, rilevando che nell'ipotesi di apertura della liquidazione controllata dovrebbe essere computato anche il compenso del Liquidatore, ha attestato, ai sensi dell'art. 67, comma 4, C.C.I.I. che il piano proposto assicura il pagamento del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzazione in caso di procedura liquidatoria. L'eventuale procedura di liquidazione controllata non andrebbe a garantire utilità ulteriori in quanto i due beni mobili registrati di proprietà del Marino appaiono di particolare vetustà (riportando una data di immatricolazione del 2003 e del 2007).

Sul punto si richiama la relazione del Gestore che, nell'attestare che i creditori privilegiati verranno soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, ha affermato che *"l'importo offerto dagli istanti al creditore ipotecario non è inferiore di quello che la banca potrebbe recuperare con l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 e seguenti CCII, importo a cui andrebbero detratte tutte le spese della procedura esecutiva in corso (compenso del delegato e del CTU, spese di pubblicità derivanti*



dalla messa in vendita del bene) oltre che, in proporzione, il compenso del liquidatore, presuntivamente calcolato, applicando i medi del D.M. 202/2014, con una riduzione massima del 40%, in circa € 5.800,00. Pertanto il piano proposto, sebbene comporti il pagamento non integrale del creditore ipotecario, ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione”.

Con riferimento ai privilegiati mobiliari, vengono ribadite le medesime considerazioni: nello specifico, il piano ha previsto che questi vengano soddisfatti in via privilegiata nei limiti della capienza dei beni, ossia l'importo totale di € 2.700,00 e vengano per il restante importo degradato a chirografo, in tal senso assicurando ai privilegiati mobiliari una soddisfazione non inferiore a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dei suddetti beni mobili registrati (come detto, di particolare vetustà) su cui insiste il relativo privilegio.

Il Gestore ha pertanto attestato ex art. 67 comma 4 C.C.I.I. la soddisfazione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori muniti di causa legittima di prelazione.

5. PIANO PROPOSTO DAI RICORRENTI

La debitoria complessiva dei ricorrenti è stata così ricostruita dal Gestore:

a. Debitoria congiunta, complessivamente pari ad € 128.070,82.

CREDITORE	OGGETTO	PRIVILEGIO	PREDEDUZIONE
ING. SARPI Massimo CTU Pec: massimo.sarpimontella@ordingna.it	Compenso CTU		€ 427,59
Avv. Angri Delegato e custode Proc. Esec. RGE 153/2020 Pec: fabiola.angri@pecavvocatinola.it	Compenso delegato		€ 3.005,59
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA Pec: federicaoronzo@ordineavvocatiroma.org -albertoronzo@ordineavvocatiroma.org	Mutuo fondiario	€ 120.217,64	
TOTALI		€ 120.217,64	€ 3.433,18

Alla tabella in questione deve essere aggiunto il compenso dell'O.C.C. complessivamente pari ad € 6.313,50;

b. Debitoria personale di Marino Gianni: € 18.078,31



CREDITORE	Debito residuo	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO
AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE Pec:cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 3.945,94		€ 3.945,94
ANDREANI TRIBUTI SPA- Pec:riscossione@andreaniributi.legalmail.it	€ 2.920,65		€ 2.920,65
REGIONE CAMPANIA (MUNICIPIA SPA) - Pec:rregionecampania@legalmail.it	€ 680,34		€ 680,34
GORI SPA -Pec:protocollo@cert.goriacqua.com	€ 10.309,38	€ 10.309,38	
GESET ITALIA SPA -Pec:geset@pec.cgn.it	€ 222,00		€ 222,00
TOTALI		€ 10.309,38	€ 7.768,93

c. Debitoria personale di Punzo Antonietta: zero.

L'ammontare complessivo della debitoria dei ricorrenti risulta pari ad € 146.149,13.

In base alla relazione particolareggiata la situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti è stata così ricostruita:

- gli istanti sono comproprietari dell'immobile ipotecato, sito in Casalnuovo di Napoli, alla Via Canello n. 16, in cui risiedono insieme ai tre figli;
- il sig. Marino percepisce attualmente uno stipendio mensile pari ad € 800,00, in virtù di contratto a tempo determinato presso la CSC s.r.l.s. con funzioni di addetto al recapito posta come interinale dell'Agenzia per il lavoro Yeswe Work;
- la sig. Punzo percepisce pensione di invalidità pari ad € 343,66 mensili, oltre all'assegno unico di importo variabile, mediamente pari ad € 659,50;
- il sig. Marino è proprietario di due autovetture: a) una Citroen C3, TG CH394FD, immatricolata nel 2003, acquistata usata nel 2017, dal valore di stima di circa € 1.400,00; b) Fiat Punto TG DL155EK, immatricolata nel 2007, acquistata usata nel 2020, dal valore di stima di € 1.300,00.
- la sig. Punzo è intestataria di una PostePay Evolution utilizzata per l'accredito della pensione e dell'assegno unico; il sig. Marino di un conto corrente presso Monte Paschi di Siena per l'accredito dello stipendio.

La proposta di piano di ristrutturazione sottoposta al Giudice, come modificato - a seguito delle precisazioni dei crediti intervenute e delle osservazioni presentate dal creditore BNL - in data 1.7.2024 e debitamente comunicato ai creditori, prevede l'offerta di una provvista complessiva pari ad € 75.351,09, da corrispondere in n. 228 rate mensili, mediante "l'utilizzo di una parte dello stipendio del signor Marino, con una



rata rapportata alla sua capacità reddituale che tiene conto delle attuali spese di sostentamento familiare. Pertanto, a fronte di entrate familiari complessive pari ad € 1.803,16 e a spese di sostentamento dichiarate in complessivi € 1.400,00, il differenziale disponibile per il piano di ristrutturazione ammonterebbe all'importo mensile massimo di € 400,00. Nella consapevolezza che le entrate del signor Marino non sono stabili e sicure, nel piano viene previsto l'intervento di un garante nella persona del signor Marino Antonio (padre del Marino Gianni) (..), pensionato, che garantirà la soddisfazione in quota parte nei primi 12 mesi".

L'intervento di finanza terza consente, infatti, il pagamento in un'unica rata di € 6.000,00 in favore dell'ipotecario alla scadenza dei primi dodici mesi dall'omologa (cfr. dichiarazione autenticata del garante, Marino Antonio, in atti).

Va specificato che la proposta indicata è pervenuta in data 1 luglio 2024 riducendo le rate del piano e che, pur non avendo effettuato modifiche sostanziali al piano sin dall'origine proposto, ha adeguato gli importi alle precisazioni effettuate dal creditore Agenzia delle Entrate e dal creditore BNL.

Il piano ha previsto, nel rispetto della *par condicio creditorum*, le seguenti classi di creditori con le conseguenti percentuali di soddisfazione:

- a. Creditori preeducibili, soddisfatti al 100%, comprensivi dei compensi del custode/delegato alla vendita e del CTU nominato in fase esecutiva;
- b. Creditore ipotecario: *"il creditore ipotecario BNL, che vanta un credito residuo di € 120.217,64, atteso il valore del bene su cui insiste la causa di prelazione pari al valore di € 53.100,00 (considerando l'offerta minima del prossimo avviso di vendita), sarà soddisfatto per tale importo da corrispondersi in parte con un versamento di € 6.000,00 da parte del garante, ed in parte residua in n. 216 rate mensili (dalla 13° alla 228°), oltre gli interessi al tasso del 2,5%, con rata singola di € 259,84 (interessi totali € 9.024,40) per un totale restituito di € 56.124,40. Il medesimo creditore ipotecario BNL per la parte incapiante rispetto al valore del bene su cui insiste la prelazione, per la differenza residua di € 70.123,23, degradata a chirografo per incapienza, sarà soddisfatto (come gli altri creditori degradati di cui in seguito) per l'importo pari al 7% del valore nominale pari ad € 5.291,08 (importo comprensivo di interessi al 2,5%), in 72 rate (dalla 13 alla 84). Pertanto, al creditore ipotecario verrà riconosciuto il complessivo importo di € 61.415,48";*
- c. Creditori muniti di privilegio mobiliare: i creditori privilegiati con prelazione



(fermo amministrativo su autovetture) Andreani Tributi Spa, Geset Italia Spa e Municipia Spa, saranno soddisfatti per l'importo pari al valore di mercato sui beni su cui insiste la causa di prelazione (autovetture destinatarie di fermo amministrativo valutate complessivamente in € 2.700,00), mentre per la quota degradata a chirografo per incapacienza, riceveranno (al pari degli altri creditori degradati o originariamente chirografari) una soddisfazione pari al 7% del valore nominale;

- d. Creditori degradati a chirografari e per i creditori originariamente chirografari: viene prevista una soddisfazione al 7% da versare in 72 rate, incrementate degli interessi al 2,5%.

Le modalità di pagamento previste, a seguito delle precisazioni e delle modifiche effettuate, sono le seguenti:

1. Dal 1 al 12 mese dall'omologa le stesse ammonteranno ad € 403,97 (con previsto intervento del garante), destinate al pagamento dei creditori prededucibili (con accantonamento del compenso dell'O.C.C.), per i creditori prededucibili della procedura e per acollo di quelli della procedura esecutiva;
2. Dopo 12 mesi dall'omologa sarà corrisposta un'unica rata pari ad € 6.000,00 con l'intervento del garante da destinare esclusivamente all'ipotecario;
3. Dal 13 mese dall'omologa nn. 216 rate da corrispondere in favore dell'ipotecario le quali ammontano ad € 259,84 mensili (per un importo complessivo di € 56.124,40, di cui € 9.024,40 a titolo di interessi);
4. Dal 13 mese dall'omologa nn. 72 rate da corrispondere in favore di tutti gli altri creditori, ciascuna pari ad € 116,38 per un importo complessivo di € 8.379,10 di cui € 605,64 a titolo di interessi.

Riepilogo per creditore	Quota privilegio comprensiva interessi	Quota chirografo comprensiva interessi	Totale	Rata mensile	Numero rate	Periodo rata
OCC NOLA	4.420,00	0,00	4.420,00	368,53	12	01.12
Ing Massimo Sarpi Montella	427,59	0,00	427,59	35,63	12	01.12
Banca Nazionale del Lavoro Spa	56.124,40	5.291,08	61.415,48	333,32	216 e 72	15.228
	1.269,78	131,49	1.401,27	19,46	72	15.84
GESET ITALIA Spa	259,50	0,00	259,50	3,32	72	15.84
	571,80	0,00	571,80	5,16	72	15.84
Agenzia delle Entrate Riscossione	297,76	0,00	297,76	4,14	72	15.84
TODI Spa	777,89	0,00	777,89	10,80	72	15.84
TOTALE	65.928,55	5.422,56	69.551,09			



Il piano, così come da ultimo formulato, prevede la corresponsione di una rata più elevata pari ad € 403,16, incrementata per i primi 12 mesi grazie all'intervento di finanza terza. Dal 13esimo all'84esimo mese per 72 rate dall'omologa l'ammontare delle rate risulterà pari ad € 376,21 mensili. Dall'85esimo al 228esimo mese per 168 rate le stesse ammonteranno ad € 259,84 mensili.

La proposta di piano formulata con l'ausilio dell'O.C.C. tiene conto delle spese di sostentamento mensile dei ricorrenti, i quali, nel ricorso alla presente procedura, hanno dichiarato di aver necessita di un importo mensile di € 1.400,00.

6. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

L'art. 70, comma 9, C.C.I.I. prevede che *"quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria"*.

La norma in questione, quindi, riserva al Giudice – diversamente da quanto accade per altre procedure concorsuali – la valutazione ultima in ordine alla convenienza del piano presentato rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento alle osservazioni in ordine alla convenienza del piano, il creditore BNL ha contestato la convenienza del piano sotto i seguenti profili: una non corretta valutazione del valore del cespite di proprietà dei ricorrenti, la lunga durata della procedura e la precarietà della condizione lavorativa del Marino.

Non è possibile, in tal senso, dare seguito alle osservazioni presentate dalla BNL e, in verità, non reiterate all'udienza del 2 luglio 2024, a seguito delle modifiche proposte, in ordine al valore del bene.

Ed invero, il creditore BNL ritiene che il valore corretto del cespite dovrebbe essere il valore di cui alla CTU pari ad € 70.800,00, ritenuto più probabile valore di realizzo della vendita coattiva.

Giova osservare che la giurisprudenza di merito e di legittimità sono più volte intervenuta circa l'individuazione del "valore di mercato" da attribuirsi all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, già in relazione alla vigenza della l. 3/2012. In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di omologare *"il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore*



attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta" (Tribunale di Napoli, 3 marzo 2019; Tribunale di Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso, 2 gennaio 2020). La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che risulta opportuno tenere presente che "il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore risulti pari o inferiore all'ammontare dei debiti. Com'è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2, cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27544 del 28 ottobre 2019).

Non è possibile ritenere che il valore di mercato coincida pedissequamente con il valore indicato dallo stimatore, ma piuttosto nel valore individuato quale l'offerta minima del prossimo, non ancora esperito, tentativo di vendita.

Nel caso in esame, il bene immobile su cui sussiste il diritto di prelazione dell'ipotecario è oggetto della procedura esecutiva RGE 153/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Nola, con vendita fissata e con valore di stima pari ad € 70.800,00 ed offerta minima pari ad € 53.100,00. Deve, dunque, ritenersi in ragione di quanto sino ad ora evidenziato che il valore di mercato da individuarsi sulla base dell'andamento della procedura esecutiva in corso sia € 53.100,00 (valore che corrisponde alla base d'asta del primo tentativo di vendita, non ancora esperito, con decurtazione del 25% ex art. 571, comma II, c.p.c.) e che costituisce la soglia minima di soddisfacimento del creditore prelatizio.

Pertanto, il piano proposto dal ricorrente garantisce la soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, come, del resto,



espressamente richiesto dall'art. 70, comma 9, C.C.I.I., dal momento che i ricorrenti hanno proposto il pagamento in privilegio della somma pari ad € 53.100,00, oltre alla corresponsione degli interessi al tasso del 2,5% per un totale restituito di € 56.124,40 (somma che non comprende gli ulteriori € 5.291,09 relativi al credito degradato a chirografo e soddisfatto al 7%, comprensivi degli interessi al 2,5%, per un totale restituito pari ad € 61.415,48).

Deve, quindi, ritenersi rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 67, comma 4, C.C.I.I., contestato dal creditore tenuto conto che il valore di soddisfazione del creditore ipotecario previsto dalla suddetta norma non coincide necessariamente con il valore di stima di mercato dell'immobile, ma piuttosto con il ricavo che in concreto potrà essere ottenuto "*in caso di liquidazione*".

In definitiva, sotto questo aspetto, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, dal momento che il valore offerto appare con ogni probabilità maggiore rispetto al ricavato della vendita coattiva, tenuto conto che in sede di esecuzione individuale il valore dell'offerta minima è, di regola, pari al 75% del prezzo base (nel caso di specie, € 70.800,00) e che spesso si perviene all'aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita e che in quella sede risulta necessario sostenere i costi della procedura esecutiva.

Non può non osservarsi, inoltre, che mediante il piano proposto trovano soddisfazione, ancorché nella misura del 7%, anche i creditori chirografari i quali non potrebbero avere alcuna forma di soddisfazione nell'ipotesi di alternativa liquidatoria. Nel merito delle contestazioni effettuate in ordine alla mancanza di convenienza del piano in ragione della lunga durata, occorre rilevare che, nell'ambito della giurisprudenza di merito sviluppatasi sotto la vigenza della disciplina dettata dalla l. 3 del 2012, si sono contrapposti due differenti orientamenti: un primo orientamento, valorizzando la *ratio legis*, ha attribuito valore preminente al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, ammettendo procedure di sovraindebitamento avente durata rilevante. Viceversa, altro orientamento ha ritenuto che la tutela del consumatore trovasse un limite nella tutela del principio della ragionevole durata delle procedure giudiziale. In presenza di un tale contrasto giurisprudenziale, non risulta possibile un'aprioristica adesione ad uno



o all'altro orientamento ma risulta maggiormente opportuno valorizzare le peculiarità del caso concreto nonché le specificità delle singole proposte di sovraindebitamento. Tale conclusione è, del resto, necessitata dalla stessa *ratio* ispiratrice della normativa in materia di risoluzione della crisi o di sovraindebitamento, riconoscendo la cd. second chance al consumatore (cfr. Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018).

Il Codice della Crisi, così come la l. 27 gennaio 2012 n. 3 in precedenza, non ha posto limiti temporali alle procedure di composizioni della crisi. Risulta condivisibile, dunque, quanto affermato dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto possibile prevedere per i piani presentati dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012 una durata superiore al quinquennio. Ebbene, né la l. 3 del 2012 né il Codice della Crisi d'impresa hanno posto un preciso limite temporale alla durata del piano, dovendosi escludere la sussistenza di un automatismo in virtù del quale la maggior durata del piano determini per ciò solo una minore soddisfazione del consumatore.

Appare, pertanto, condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, come già esposto, è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), una durata superiore al quinquennio (Cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2019, n. 27544; cfr., ancorché in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

In particolare, con la prima pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione significativa, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (*"è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di*



convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura").

Nel pervenire a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della cd "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. Si è, dunque, ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. La stessa Suprema Corte ha chiarito come i piani proposti possano prevedere una dilazione del pagamento dei creditori prelatizi oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha altresì posto in luce come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, dal momento che l'asimmetria può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (Cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

La tutela del creditore nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta assicurata dalla possibilità di presentare osservazioni, come nel caso in esame, da sottoporre al vaglio del giudice.

Ebbene, superate, come precedentemente esposto, le contestazioni in ordine alla stima del bene, deve, tuttavia, ritenersi che la durata del piano, pur consistente, appare nel complesso ragionevole dal momento che la scadenza del mutuo quarantennale stipulato dai ricorrenti risultava di cinque anni (stipulato nel 2008 e con scadenza nel 2048) posteriore alla scadenza del piano oggi esaminato (il quale troverà la sua fisiologica conclusione nel 2043).

Con riguardo alla condizione lavorativa del Marino, si osserva che, come da relazione in atti, la stessa non differisce dal momento in cui è stato erogato il credito. In ogni



caso, pur a seguito del terminato intervento del garante, è possibile evidenziare che, stante il carattere familiare, la Sig.ra Punzo è titolare di redditi da destinare all'assolvimento delle rate del piano.

In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico - argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità del piano, rispetto alla quale il Tribunale nulla ha da osservare.

Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato dal gestore.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto **MARINO GIANNI e PUNZO ANTONIETTA**.

DISPONE che l'O.C.C. - Gestore della Crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità.

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.



DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore.

NULLA sulle spese.

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al Gestore della Crisi.

Nola, 26 luglio 2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Federica Peluso

